



BANCA POPOLARE DI MILANO

ANALISI PREVENTIVA SULLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SUL PROFILO TEORICO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE TRA BANCO POPOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.

Approvato dal Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano

24 maggio 2016

Premessa

Come noto, in data 23 marzo 2016 il Banco Popolare - Società Cooperativa ("**Banco Popolare**" o "**Banco**") e Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("**BPM**") hanno sottoscritto un protocollo di intesa (il "**Protocollo di Intesa**") che disciplina un'ipotesi di fusione (la "**Fusione**") tra il Banco e la BPM da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria (la "**Nuova Capogruppo**") che assumerà la forma di S.p.A. e le cui azioni è previsto siano quotate sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il presente documento, adottato congiuntamente dal Banco e dalla BPM, si propone di identificare - in ottemperanza e in conformità alla normativa applicabile e tenuto conto della peculiarità della fattispecie - la composizione quali-quantitativa considerata ottimale per il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo, individuando altresì il profilo richiesto per i soggetti che ricopriranno la carica di Consigliere. A tale riguardo si ricorda come, ai sensi di quanto disciplinato dal Protocollo di Intesa, il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo sarà composto, fino alla data dell'Assemblea della Nuova Capogruppo chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione, da 19 (diciannove) amministratori. I nominativi dei candidati a ricoprire la carica di Consigliere per il primo Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo saranno indicati nel progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") che sarà predisposto e approvato dagli organi amministrativi del Banco e di BPM ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. e sottoposto all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci ai sensi dell'art. 2502 cod. civ..

1. Inquadramento normativo

Secondo quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di governo societario emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come aggiornata in data 6 maggio 2014 con l'introduzione del Titolo IV - "Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi", Capitolo I, "Governo Societario" di seguito le "Disposizioni di Vigilanza" - che ha sostituito le precedenti Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenute nel Provvedimento del 4 marzo 2008 e nella "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009) (le "**Disposizioni di Vigilanza**"), i Consigli di Amministrazione delle banche sono tenuti a identificare, ai fini delle nomine dei consiglieri, la composizione quali-quantitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale per l'efficace assolvimento dei compiti e responsabilità ad esso affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Nello specifico, la predetta normativa prevede che:

- a) sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale per quanto concerne la gestione ed i controlli;
- b) sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni che ricadono sotto la responsabilità degli organi con funzioni di supervisione strategica e gestione richiede la presenza di soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzioni di supervisione o gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc.);
 - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
 - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo che ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca e operando con autonomia di giudizio.

Le Disposizioni di Vigilanza richiedono che l'attenzione vada posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi, in quanto compartecipi delle decisioni assunte dall'intero organo amministrativo e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possieda complessivamente ed esprima adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi, in quanto conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Le Disposizioni di Vigilanza prescrivono, altresì, che nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa la presenza nei comitati consiliari specializzati (aventi compiti istruttori, consultivi, propositivi) anche di tali soggetti indipendenti agevola l'assunzione di decisioni, soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui è più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

Oltre agli obblighi di legge, si è anche tenuto conto:

- delle indicazioni in materia di qualificazione degli organi di governo delle banche provenienti dal “*Basel Committee on Banking Supervision*” (“*Principles for enhancing corporate governance*”, ottobre 2010), dall’*European Banking Authority*, EBA (“*Guidelines on Internal Governance*”, settembre 2011) e dalla Commissione Europea “*Corporate governance in financial institutions and remuneration policies*”, giugno 2010; Green Paper on the “*EU corporate governance framework*”, aprile 2011);
- delle indicazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Autodisciplina**”).

In particolare, sulla base delle menzionate *Guidelines* dell'EBA, è richiesto che i membri degli organi di gestione e di supervisione siano dotati:

- di buona reputazione (*good reputation criteria*);
- di un adeguato livello di professionalità (*experience criteria*), dovendosi considerare, al riguardo, sia le conoscenze teoriche acquisite nel corso del relativo percorso di formazione sia l'esperienza pratica maturata in precedenti occupazioni;
- di caratteristiche personali coerenti con le esigenze di buon governo societario (*governance criteria*), con ciò richiedendosi che ricorrano una serie di ulteriori requisiti soggettivi idonei ad assicurare l'efficiente funzionamento dell'organo di appartenenza.

Le suddette indicazioni contribuiscono ad evidenziare che l'obiettivo delle Disposizioni di Vigilanza sia quello di garantire che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante* - ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse - e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

In considerazione di quanto precede, ai fini dell'individuazione delle candidature, occorre identificare preventivamente la composizione quali-quantitativa considerata ottimale per il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo in relazione agli obiettivi sopra elencati, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati a ricoprire la carica di Consigliere ritenuto opportuno a questi fini.

L'attività svolta con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo è stata svolta congiuntamente dal Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano e dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare con il contributo fattivo del Comitato Nomine.

2. La *corporate governance* della Nuova Capogruppo

Il modello di *governance* che sarà adottato dalla Nuova Capogruppo è il sistema tradizionale, basato su un Consiglio di Amministrazione, con funzioni di indirizzo e supervisione strategica, ed un Collegio Sindacale cui è attribuita la funzione di controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed accerta l'adeguato coordinamento di tutti gli organi, le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni.

Tenuto anche conto di quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, ai sensi delle quali è necessario che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa siano costituiti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica 3 (tre) comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazione" ⁽¹⁾, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a nominare i seguenti Comitati endo-consiliari: un Comitato Controllo Interno e Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazione e un Comitato Parti Correlate, ciascuno dei quali composto da 4 (quattro) membri.

Saranno nominati un Presidente, un Vice-Presidente Vicario e due Vice Presidenti nelle persone dei nominativi indicati nel Progetto di Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo nominerà fra i suoi membri un Amministratore Delegato, nella persona indicata nel Progetto di Fusione, cui saranno attribuite almeno le deleghe e i poteri previsti dall'articolo [30] dello statuto della Nuova Capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo provvederà a nominare un Comitato Esecutivo che sarà composto da 6 amministratori. Il primo Comitato Esecutivo sarà composto tra gli altri dall'Amministratore Delegato, dal Vice-Presidente Vicario e dai due Vice Presidenti. Al Comitato Esecutivo saranno attribuite le deleghe nelle materie previste dall'art. [27] dello statuto della Nuova Capogruppo.

3. Composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione

3.1 Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle Disposizioni di Vigilanza e dallo Statuto.

⁽¹⁾ Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che: (i) ciascuno dei comitati specializzati in tema di "nomine", "rischi" e "remunerazione" sia composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; (ii) i comitati devono distinguersi tra loro per almeno un componente; e (iii) i lavori di ciascun comitato sono coordinati da un presidente scelto tra i componenti indipendenti. In conformità alle Disposizioni di Vigilanza, il Comitato Controllo Interno e Rischi, il Comitato Nomine e il Comitato Remunerazione (nonché il Comitato Parti Correlate) saranno presieduti da un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto della Nuova Capogruppo.

Il numero dei componenti deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Nuova Capogruppo, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Al riguardo, le Disposizioni di Vigilanza stabiliscono, a decorrere dal 30 giugno 2017, che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa il numero dei consiglieri non è superiore a 15 (quindici), fatti salvi casi eccezionali che vanno analiticamente valutati e motivati.

Ciò premesso, si ricorda che, con riferimento alla composizione numerica, lo statuto della Nuova Capogruppo allegato al Progetto di Fusione prevede che il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo sia composto: (i) fino alla data dell'Assemblea della Nuova Capogruppo chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione, da 19 (diciannove) membri; e (ii) successivamente a tale scadenza, da 15 (quindici) membri.

In proposito, è opportuno sottolineare che la previsione di un Consiglio di Amministrazione composto inizialmente da 19 membri – stante la sua natura transitoria – non va considerata confliggente con le Disposizioni di Vigilanza. Occorre, infatti, sottolineare che la composizione dell'assetto del primo Consiglio di Amministrazione mira ad assicurare che, quantomeno nel primo mandato, la Nuova Capogruppo possa beneficiare del contributo di un numero più ampio di soggetti in grado di fornire un apporto essenziale nella fase costitutiva del nuovo gruppo.

La dimensione iniziale del Consiglio pare, inoltre, da considerarsi opportuna dal momento che favorisce un processo di integrazione dei gruppi e conferisce all'aggregazione una virtuosa valenza inclusiva.

Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dello statuto della Nuova Capogruppo, la durata del mandato è di tre esercizi, al termine del periodo transitorio il Consiglio di Amministrazione si ridurrà a 15 membri in linea con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza.

In ogni caso, si ritiene che la complessità tipica di un processo di aggregazione delle dimensioni e peculiarità come quello tra il Banco e la BPM (combinata con la transitorietà della previsione e la riduzione dei consiglieri rispetto agli attuali) autorizzi una deroga rispetto a quelle che a 'regime' può essere considerata una composizione ottimale anche dalle Disposizioni di Vigilanza.

3.2 Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca - fermo restando il possesso dei requisiti richiesti agli esponenti bancari ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 nonché quelli previsti dallo statuto della Nuova Capogruppo – tenendo in considerazione le dimensioni e la specificità del settore in cui la Nuova Capogruppo si troverà ad operare.

Ciò premesso, ai fini dell'identificazione della composizione qualitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati, vengono delineati i profili teorici (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di Consigliere sulla scorta dei seguenti criteri:

- competenze diffuse e diversificate allo scopo di assicurare all'organo di amministrazione della Nuova Capogruppo un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze che favorisca, in vista delle sfide che la Nuova Capogruppo si troverà ad affrontare, l'incremento delle competenze;
- esperienze significative e consolidate di impresa e/o di banca;

- numero congruo di consiglieri indipendenti allo scopo di assicurare un'adeguata dialettica sia all'interno del Consiglio di Amministrazione sia nei comitati costituiti al suo interno;
- equilibrio tra i generi (L. 120/2011).

A) Competenza ed esperienza

In relazione alle competenze ritenute necessarie alla definizione della composizione qualitativa ottimale, viene richiesto che il Consiglio di Amministrazione esprima competenze diffuse e diversificate sia sotto il profilo manageriale sia sotto il profilo professionale.

A tale riguardo si ricorda come lo statuto della Nuova Capogruppo che verrà adottato in sede di Fusione (cfr. Art. 20.1.4) preveda che - fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente - tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Lo statuto della Nuova Capogruppo prevede, peraltro, che possano essere eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente competenti in materie che abbiano attinenza con l'attività bancaria, assicurativa o finanziaria.

Pertanto, fermi restando i requisiti di professionalità richiesti dalla normativa (primaria e secondaria) e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica, avuto riguardo ai requisiti di esperienza previsti dallo statuto e tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority, per assicurare il buon funzionamento dell'organo amministrativo, gli amministratori e, in particolare, gli esponenti diversi dagli "amministratori esecutivi" dovranno essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in almeno una delle aree di competenza di seguito indicate:

- **conoscenza del settore bancario e delle metodologie di valutazione, gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria:** acquisita tramite esperienze di amministrazione, direzione, manageriale e/o di controllo nel settore finanziario e/o l'insegnamento universitario;
- **esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale:** acquisita tramite un'attività di amministrazione, direzione, manageriale e/o di controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- **capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria:** acquisita tramite un'esperienza di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **competenza di tipo corporate** (audit, *compliance*, legale, societario, ecc.) acquisite tramite esperienze all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **conoscenza della regolamentazione delle attività finanziarie:** acquisita tramite specifiche esperienze all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- **conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico-finanziario:** acquisita tramite

significative esperienze svolte all'interno di istituzioni finanziarie, enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza.

Inoltre, al fine di presidiare in modo adeguato le aree di competenza sopra individuate, di agevolare la distribuzione degli incarichi nell'ambito dei Comitati interni al Consiglio nonché di incrementare il grado di consapevolezza nell'assunzione delle decisioni consiliari, si ritiene opportuno che ciascuna delle aree di competenza sopra individuate siano rappresentate in Consiglio nel suo complesso.

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, in relazione alle competenze dei componenti dei Comitati interni, prevede che almeno un componente del:

- i. Comitato Controllo e Rischi possieda un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- ii. Comitato Remunerazioni possieda una adeguata conoscenza ed esperienza in *“materia finanziaria o di politiche retributive”*,

da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina nei Comitati.

B) Numero congruo di consiglieri indipendenti

In relazione ai requisiti di indipendenza, si ricorda che l'art. 147-ter, ultimo comma, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (**“TUF”**) stabilisce che, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, due degli amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, TUF.

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana prevede che *“negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale numero, non corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto”*.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che *“almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo”*.

Lo statuto della Nuova Capogruppo (cfr. artt. 20.1.5 e 20.1.6), prevede secondo le *best practices* un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza superiore a quello minimo previsto dalle disposizioni normative e dal Codice di Autodisciplina.

Infatti, è previsto che almeno 9 (nove) Consiglieri, sino a quando il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo sarà composto da 19 amministratori, e almeno 7 (sette) Consiglieri a partire dal momento in cui detto Consiglio sarà composto da 15 amministratori, devono essere amministratori indipendenti, per tali intendendosi i Consiglieri che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Nuova Capogruppo o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio. A tale riguardo, in conformità con la nozione di amministratore indipendente prevista dallo statuto della Nuova Capogruppo ⁽²⁾, un Consigliere non si considera comunque amministratore indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Nuova Capogruppo o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o

⁽²⁾ Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che *“fino all'emanazione della normativa di attuazione dell'art. 26 TUB, le banche definiscono nei propri statuti un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione”*.

partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Nuova Capogruppo;

- b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tali: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli “amministratori esecutivi” ed i “dirigenti con responsabilità strategiche” – della Nuova Capogruppo, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Nuova Capogruppo o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Nuova Capogruppo abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Nuova Capogruppo, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la Nuova Capogruppo, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la Nuova Capogruppo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti;
- g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) degli amministratori della Nuova Capogruppo ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- h) se è stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

C) Equilibrio tra i generi

In ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la parità di accesso agli organi di Amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e Delibera Consob n.18098 dell'8 febbraio 2012), va riservato al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori eletti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 144-*undecies*.1, terzo comma del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971/1999 come successivamente modificato, sino alla data dell'Assemblea della Nuova Capogruppo chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione almeno 7 (sette) componenti del Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

4. Ruolo e disponibilità degli amministratori

È richiesto che ogni Consigliere della Nuova Capogruppo:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- sia dotato di autorevolezza adeguata al ruolo da ricoprire;
- dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico tenuto conto anche degli eventuali incarichi assunti in seno a Comitati interni, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Si ricorda, inoltre, che lo statuto della Nuova Capogruppo che verrà adottato in sede di Fusione (cfr. art. 20.3.2) prevede che - fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente - non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Nuova Capogruppo o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Nuova Capogruppo. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 ("**TUB**"), come modificato dal D.Lgs. 72/2015, prevede nuovi principi in termini di requisiti di idoneità a svolgere l'incarico di amministratore di banche, tra i quali *"(...) soddisfare (...) criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo; (...) criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente; (...)".* Tali principi non sono ancora in vigore e troveranno applicazione con riguardo alle nomine successive all'emanazione di apposito decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Profili professionali e nomina del Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo

I candidati a ricoprire la carica di Consigliere per il primo Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo sono indicati nel progetto di fusione predisposto e approvato dagli organi amministrativi del Banco e di BPM ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. e sottoposto all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci ai sensi dell'art. 2502 cod. civ..

La scelta dei candidati deve tenere conto della "composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ritenuta ottimale, così come definita nel presente documento.